

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 2 e 3 ottobre 2025 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – luglio – agosto – settembre 2025)
---	--	--

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME
(GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2025)**

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 2 e 3 ottobre 2025 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – luglio – agosto – settembre 2025)
---	---	---

Indice delle pronunce

- 1. Corte costituzionale, sentenza 20 giugno 2025, n. 84.....**
Esame della pronuncia
 1. La norma oggetto di impugnazione.....
 2. L’esame nel merito: La norma regionale non viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile
- 2. Corte costituzionale, sentenza 3 luglio 2025, n. 97.....**
- 3. Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 2025, n. 126.....**
- 4. Corte costituzionale, sentenza 28 luglio 2025, n. 136.....**
Esame della pronuncia
 1. La norma oggetto di impugnazione.....
 2. L’esame nel merito: Le disposizioni statali non ledono le potestà legislative regionali

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 2 e 3 ottobre 2025 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – luglio – agosto – settembre 2025)
---	---	---

1. Corte costituzionale, sentenza 20 giugno 2025, n. 84

MATERIA	Sanità pubblica
OGGETTO	Art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 20 agosto 2024, n. 12 (Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma I, della legge della Regione Sardegna 20 agosto 2024, n. 12 (Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria), promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera I), della Costituzione, nonché agli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte ha esaminato l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 20 agosto 2024, n. 12 (Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria).

2. L'ESAME NEL MERITO: LA NORMA REGIONALE NON VIOLA LA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE

La Corte ha analizzato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma I, della legge reg. Sardegna n. 12 del 2024, nella parte in cui inserisce il comma 2-ter nell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023, relativamente al solo suo secondo periodo, per violazione delle competenze statutarie attribuite alla Regione autonoma dagli artt. 3, 4 e 5 dello statuto speciale e della competenza legislativa statale esclusiva nella materia «ordinamento civile», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost. Il citato comma 2-ter testualmente dispone che «[l]e ASL, allo scopo di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio e con la prioritaria finalità di individuare misure organizzative atte ad assicurare l'assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione, sono autorizzate a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale i ricettari». E precisa, al censurato secondo periodo, che «[l]a disposizione è, altresì, applicabile ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali,

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 2 e 3 ottobre 2025 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – luglio – agosto – settembre 2025)
---	---	---

laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino al 31 dicembre 2024».

È stato contestato che la disposizione impugnata consentirebbe al medico di medicina generale in quiescenza «di riprendere, di fatto, funzioni analoghe – per natura e strumenti impiegati – a quelle che aveva prima del pensionamento». Così disponendo, il legislatore sardo avrebbe ecceduto dalle competenze di cui agli artt. 3, 4 e 5 dello statuto speciale e avrebbe invaso la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro del personale medico di medicina generale. La disposizione impugnata, infatti, contrasterebbe con «la normativa statale di riferimento» e con l’art. 21, comma 1, lettera j), dell’Accordo collettivo nazionale del 2024, il quale stabilisce che è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste da quest’ultimo il medico che fruisca di trattamento di quiescenza come disciplinato dalla normativa vigente.

È stato ricordato che, per costante giurisprudenza della Corte, il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale costituisce un rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica amministrazione, che si configura in termini di “parasubordinazione” (fra le più recenti, sentenze n. 124 del 2023 e n. 106 del 2022 e, in precedenza, n. 157 del 2019 e n. 186 del 2016).

È stato, altresì, chiarito che tale rapporto, pur se inquadrabile nella categoria della parasubordinazione, «condivide con il lavoro pubblico contrattualizzato l’esigenza di uniformità sottesa all’integrazione tra normativa statale e contrattazione collettiva nazionale, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, sicché la relativa disciplina appartiene all’ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale, restando precluso al legislatore regionale di regolamentare in via autonoma il trattamento economico e giuridico del rapporto in convenzionamento (tra molte, sentenze n. 106 del 2022 e n. 157 del 2019)» (così, da ultimo, la sentenza n. 124 del 2023).

Sempre in via preliminare, è stato ribadito che, in virtù della costante applicazione del discrimine tra la materia dell’ordinamento civile e quella residuale dell’organizzazione amministrativa regionale, alle regioni non è precluso adottare interventi legislativi inerenti all’organizzazione sanitaria, in quanto quest’ultima è componente essenziale della competenza legislativa in materia di tutela della salute (fra le molte, sentenze n. 112 del 2023, n. 113 e n. 9 del 2022 e n. 54 del 2015).

La Corte ha poi precisato che, per individuare l’ambito materiale cui afferisce la disposizione impugnata, occorre tener conto della ratio, delle finalità perseguite e del suo contenuto, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, in modo da identificare precisamente l’interesse tutelato, secondo il cosiddetto criterio di prevalenza (sentenze n. 94 e n. 26 del 2024, n. 124 e n. 6 del 2023).

In applicazione di tale criterio, è stata, quindi, esclusa la dedotta violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, quando le impugnite disposizioni regionali, pur afferenti a profili del rapporto in convenzione dei medici di medicina generale, siano dettate in via prioritaria da esigenze organizzative, producendo effetti solo secondari sull’andamento dei rapporti convenzionali.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 2 e 3 ottobre 2025 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – luglio – agosto – settembre 2025)
---	---	---

In proposito, sono state richiamate la sentenza n. 112 del 2023, concernente una disposizione della Regione Veneto, la sentenza n. 124 del 2023, riguardante un intervento normativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e la sentenza n. 26 del 2024, che ha esaminato la normativa della Regione autonoma della Sardegna.

La questione non è stata ritenuta fondata.

Alla luce dei richiamati approdi della giurisprudenza della Corte, è stata esclusa, anche per la fattispecie in esame, la dedotta invasione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile.

È stato rilevato che la disposizione impugnata ha, invero, chiaramente una ratio organizzativa, in funzione della tutela della salute, cercando di assicurare l'assistenza primaria ai cittadini residenti in zone disagiate e sprovviste del medico di medicina generale. L'art. 1, comma 2-ter, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023, inserito dalla disposizione impugnata, opera, infatti, nel più ampio contesto della strategia della Regione, volta a far fronte alla situazione di crisi dell'assistenza primaria, che ha visto l'avvio dei progetti di Ambulatori straordinari di comunità territoriale (ASCOT), ossia di progetti, attivabili dalle ASL, tesi a garantire tale assistenza nei territori dove vi sia carenza di medici di medicina generale.

È stato evidenziato che, nello stesso testo del comma 2-ter è chiaramente indicata la matrice finalistica che ha mosso il legislatore regionale; vi si legge, infatti, che lo «scopo» è quello «di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio», con «la prioritaria finalità di individuare misure organizzative atte ad assicurare l'assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione». La disciplina regionale si configura, quindi, «come un rimedio organizzativo straordinario finalizzato a assicurare la completa copertura delle cure primarie, altrimenti pregiudicato dalla assenza nelle aree più disagiate di medici delle cure primarie» (così nella deliberazione della Giunta della Regione autonoma della Sardegna 17 luglio 2024, n. 25/16, che ha autorizzato il progetto di legge che, con l'impugnato art. 1, comma 1, ha introdotto il citato comma 2-ter).

Dunque, ad avviso della Corte, non sussiste il denunciato contrasto tra l'art. 21, comma 1, lettera j), dell'Accordo collettivo nazionale (ACN) e la norma regionale impugnata, la quale non è neppure elusiva della disciplina della medicina generale, considerata nel suo complesso.

È stato rilevato che la disposizione regionale impugnata non consente ai medici di medicina generale in quiescenza di rientrare nei ruoli dell'assistenza primaria e, di conseguenza, non dispone né la possibilità di assegnazione di sedi vacanti, né l'applicazione della vasta gamma di diritti e obblighi previsti dall'ACN, ma si è limitata a legittimare le ASL a instaurare, sino al 31 dicembre 2024, anche con tali soggetti un rapporto libero professionale, al solo fine di farli operare nell'ambito dei progetti ASCOT e di assicurare le prestazioni da questi erogate ai pazienti degli ambiti territoriali a essi riferibili.

Alla luce del richiamato contesto normativo e giurisprudenziale, è stato ribadito che rientra nella «responsabilità organizzativa dell'ente territoriale» (sentenza n. 124 del 2023) l'adozione di misure volte a dare risposta a situazioni di accertata criticità nella fruizione dei livelli essenziali di assistenza primaria, al fine di assicurare l'effettivo godimento del diritto alla salute.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 2 e 3 ottobre 2025 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – luglio – agosto – settembre 2025)
---	---	---

La Corte ha ricordato che la negoziazione collettiva e la vincolatività delle prescrizioni dell'ACN sono volte ad assicurare la necessaria uniformità regolatoria del rapporto di lavoro convenzionale dei medici di medicina generale, allo scopo di garantire l'omogeneità, sull'intero territorio nazionale, della fruizione dei LEA che la medicina convenzionata è chiamata a erogare. Tuttavia, ritenere che alle regioni sia preclusa l'adozione di misure organizzative straordinarie volte a dare una pronta risposta alle criticità nella fruizione dei livelli essenziali di assistenza primaria, per di più con una valenza temporalmente circoscritta, allorché potrebbero avere effetti secondari o riflessi sul convenzionamento, equivale a impedire alle stesse di intervenire con propri strumenti per evitare che tali contingenti criticità determinino il sacrificio dell'effettività del fondamentale diritto alla salute, privandolo del nucleo invalicabile di garanzie minime.

Per le ragioni che precedono, la disposizione impugnata, per la sua finalità e per i suoi intrinseci contenuti, è stata ricondotta alla competenza legislativa della Regione autonoma della Sardegna nella materia «tutela della salute», in riferimento ai profili organizzativi dell'assistenza primaria.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 2 e 3 ottobre 2025 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – luglio – agosto – settembre 2025)
---	---	---

2. Corte costituzionale, sentenza 3 luglio 2025, n. 97

MATERIA	Tutela della salute
OGGETTO	Art. 1, comma 36, in combinato disposto con l'art. 1, comma 6, e l'Allegato A alla legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività)
RIMETTENTE	Tribunale ordinario di Bolzano
RESISTENTE	Provincia autonoma di Bolzano
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 36, della legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività), in combinato disposto con l'art. 1, comma 6, e l'Allegato A alla medesima legge provinciale, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bolzano, prima sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 2 e 3 ottobre 2025 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – luglio – agosto – settembre 2025)
---	---	---

3. Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 2025, n. 126

MATERIA	Miniere, cave e torbiere, ambiente, VIA (Valutazione di impatto ambientale)
OGGETTO	Art. 14, comma 2, della legge della Regione siciliana 2 aprile 2024, n. 6 (Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge della Regione siciliana 2 aprile 2024, n. 6 (Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei), promosse, in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in relazione all’art. 14, primo comma, lettere f) e n), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché all’art. 5, comma 1, lettera l-bis), e punto 8, lettera t), dell’Allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 2 e 3 ottobre 2025 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – luglio – agosto – settembre 2025)
---	---	---

4. Corte costituzionale, sentenza 28 luglio 2025, n. 136

MATERIA	Ambiente, energia
OGGETTO	Artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 115
RICORRENTE	Regione autonoma della Sardegna
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 115, promosse –in riferimento agli artt. 117, commi terzo, quarto e quinto, 118 e 120, secondo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); agli artt. 6, comma 1, e 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); agli artt. 36, comma 1-bis, 40, commi 3 e 4, e 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea); nonché al principio di ragionevolezza e al principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. – dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del d.l. n. 84 del 2024, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 3, lettere a), h) ed m); 4, lettera a); 14; 46 e 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); nonché agli artt. 5, 114 e 116 Cost., dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15,

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 2 e 3 ottobre 2025 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – luglio – agosto – settembre 2025)
---	---	---

	comma 1, lettera b), del d.l. n. 84 del 2024, come convertito, promosse – in riferimento agli artt. 3, lettere a), h) ed m); 4, lettera a); 6; 14; 46 e 54 dello statuto speciale per la Sardegna; agli artt. 1; 2, comma 2; 3; 6; 8; 9; 21 comma 2, lettere b) e c); 37, commi 1 e 2, lettera d), e 48 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e all’art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997), anche in relazione all’art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE); nonché agli artt. 5, 114 e 116 Cost. e al principio di leale collaborazione – dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del d.l. n. 84 del 2024, come convertito, promosse, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe.
--	--

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte ha esaminato gli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 115.

2. L’ESAME NEL MERITO: LE DISPOSIZIONI STATALI NON LEDONO LE POTESTÀ LEGISLATIVE REGIONALI

La Regione autonoma della Sardegna ha promosso questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni del d.l. n. 84 del 2024 e, segnatamente, degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b).

In via preliminare, è stata dichiarata l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento agli artt. 117, commi terzo, quarto e quinto, 118, 120, secondo comma, Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001; agli artt. 6, comma 1, e 8, della legge n. 131 del 2003 e agli artt. 36, comma

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 2 e 3 ottobre 2025 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – luglio – agosto – settembre 2025)
---	---	---

1-bis; 40, commi 3 e 4; e 41 della legge n. 234 del 2012. Parimenti inammissibili sono state dichiarate le questioni poste con riferimento ai principi di ragionevolezza e di buon andamento (art. 97 Cost.). È stato rilevato che non è stato assolto l'onere argomentativo necessario affinché si potessero valutare nel merito le censure prospettate.

Prima di procedere all'esame nel merito delle altre questioni promosse, la Corte ha inquadrato il contesto in cui è maturata l'adozione del d.l. n. 84 del 2024.

È stato evidenziato che l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche è oggetto di specifica attenzione da parte dell'Unione europea, che si è tradotta nell'adozione del regolamento n. 2024/1252/UE. Con l'espresso richiamo all'art. 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il suddetto regolamento opera come misura di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri ai fini del corretto funzionamento del mercato interno. Esso si occupa di materie prime non energetiche e non agricole, quali, tra le molte, bauxite, rame, litio, nichel, tungsteno, qualificate come materie prime strategiche e materie prime critiche, secondo quanto rispettivamente indicato nei suoi Allegati I e II.

È stato poi sottolineato che, in sostanza, il regolamento n. 2024/1252/UE intende garantire l'autosufficienza dell'Unione europea nell'approvvigionamento delle materie prime critiche, per ridurre la dipendenza da Paesi terzi e rafforzarne l'autonomia strategica e la resilienza economica, oltre che per assicurare una più efficace gestione o reazione alle crisi, particolarmente necessaria nell'attuale contesto di tensioni geopolitiche. Come altri recenti interventi a livello eurounitario, il regolamento mira, quindi, a perseguire e tutelare la sicurezza dell'Unione, secondo un concetto di sicurezza in rapida e continua evoluzione, che non si esaurisce nella dimensione prettamente difensiva sul piano militare, ma si estende alla dimensione economica, sociale e tecnologica, nella prospettiva di un sistema capace di assolvere alle sue funzioni essenziali in maniera autonoma e autosufficiente. In quest'ottica, la realizzazione dei progetti strategici assume una rilevanza decisiva tale da richiedere procedure ad hoc rapide e uniformi, quali appunto quelle contemplate dal regolamento.

Dunque, è stato rilevato che il d.l. n. 84 del 2024 ha inteso dare immediata attuazione al suddetto regolamento nell'ordinamento interno, nelle more dell'adozione di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche. In sostanza, per il raggiungimento degli obiettivi posti dal regolamento, il d.l. n. 84 del 2024 è volto a stabilire dei «criteri uniformi» ai fini di una «tempestiva e efficace» realizzazione dei progetti strategici di estrazione, riciclaggio o trasformazione di materie prime critiche strategiche, ribadendo il ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione della transizione verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica.

Passando al merito, la Regione ha contestato innanzitutto l'invasione da parte di tutte le disposizioni impugnate delle competenze legislative riconosciute dagli artt. 3, lettere a), h) ed m), e 4, lettera a), dello statuto speciale, rispettivamente, nelle materie: «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico e economico del personale», «acque minerali e termali», «esercizio dei diritti demaniali

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 2 e 3 ottobre 2025 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – luglio – agosto – settembre 2025)
---	---	---

e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline», «industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline»; e delle corrispondenti competenze amministrative attribuite dall'art. 6 del medesimo statuto e dalle relative norme di attuazione. La Regione ha contestato altresì che le suddette funzioni verrebbero esercitate dallo Stato, in alcuni casi, senza alcun coinvolgimento della regione e, in altri casi, in assenza di un adeguato coinvolgimento della stessa, in violazione degli artt. 118 e 120, secondo comma, Cost., anche in relazione agli artt. 6, comma 1, e 8 della legge n. 131 del 2003 e agli artt. 36, comma 1-bis, 40, commi 3 e 4, e 41 della legge n. 234 del 2012. Inoltre, è stato rilevato che le disposizioni impugnate sarebbero costituzionalmente illegittime anche per contrasto con gli artt. 5, 114 e 116 Cost., nonché con gli artt. 14, 46 e 54 dello statuto.

Le questioni non sono state ritenute fondate, in quanto la potestà legislativa statale di cui sono espressione le disposizioni impugnate è stata esercitata in attuazione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario e si sostanzia nell'adozione di norme fondamentali di riforma economico-sociale, che sono peraltro riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato a carattere trasversale.

È stato evidenziato che la riferita finalità di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riflette la consapevolezza che un ambito essenziale per l'economia europea, e, più in generale, per la sicurezza dell'Unione nel più ampio concetto dinanzi illustrato, debba essere oggetto di una disciplina uniforme negli Stati membri, sicché gli obiettivi «non possono essere conseguiti in misura sufficiente [da questi ultimi], ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione» (considerando n. 74).

Pertanto, è stato sottolineato che, ferma restando la diretta applicabilità del regolamento, la fonte più idonea a darvi attuazione nell'ordinamento interno è un atto legislativo statale, in quanto eventuali interventi regionali limitati ai rispettivi territori rischierebbero di non raggiungere gli obiettivi e perpetrare quell'eterogeneità e difetto di coordinamento che il diritto dell'Unione si propone di eliminare. D'altro canto, i limiti derivanti dall'ordinamento eurounitario operano anche nei confronti delle competenze legislative delle regioni speciali, i cui statuti, ivi compreso quello della Regione autonoma della Sardegna, vincolano l'esercizio della relativa potestà legislativa, anche primaria, al rispetto degli «obblighi internazionali», che, nell'odierno contesto, si intendono riferiti anche ai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione (sentenza n. 286 del 2005).

In secondo luogo, ad avviso della Corte, rispetto alle attribuzioni statutarie, le disposizioni impugnate sono qualificabili come norme fondamentali di riforma economico-sociale, che lo stesso Statuto pone come limite alla potestà – primaria e ripartita – della Regione (artt. 3 e 4). Infatti, il d.l. n. 84 del 2024 presenta un carattere riformatore diretto a incidere nella «vita della nostra comunità giuridica», nella misura in cui delinea un «sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate “strategiche”»; riguarda un bene della vita economica e sociale di rilevante importanza, dal momento che, come già precisato, le materie prime critiche di interesse strategico rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e sono utilizzate in applicazioni di difesa e aerospaziali e in settori strategici della filiera industriale, come le energie rinnovabili

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 2 e 3 ottobre 2025 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – luglio – agosto – settembre 2025)
---	---	---

e l'industria digitale; risponde a un interesse unitario che non può subire differenziazioni regionali.

Quindi, è stato rilevato che, quali norme fondamentali di riforma economico-sociale, le disposizioni impugnate vincolano le potestà legislative conferite dallo statuto alla Regione, operando come limite al relativo esercizio (sentenze n. 22 del 2025, 112 del 2011 e n. 170 del 2001). Infatti, le disposizioni impugnate rappresentano lo strumento attraverso il quale il legislatore statale ha inteso assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento n. 2024/1252/UE per garantire l'indispensabile approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie fondamentali per l'autonomia strategica e la resilienza economica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

Secondo la Corte, l'insussistenza della lamentata lesione delle potestà legislative regionali è confermata anche dalla riconducibilità delle disposizioni impugnate a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la tutela della concorrenza e quella dell'ambiente e dell'ecosistema.

Infatti, è stato evidenziato che le disposizioni impugnate afferiscono, per oggetto, ratio e finalità, alla tutela della concorrenza, attribuita dall'art. 117, primo comma, lettera e), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto, nel dettare una disciplina uniforme sull'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche, esse sono direttamente strumentali a garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Al riguardo, è stato rilevato che, nella giurisprudenza costituzionale, la tutela della concorrenza è vista come «una delle leve della politica economica statale» e non può pertanto «essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto», quanto piuttosto anche «in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali» (sentenza n. 14 del 2004).

Inoltre, la Corte ha rilevato che il d.l. n. 84 del 2024 riguarda anche la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

È stato evidenziato che il ruolo centrale dell'ambiente nell'impostazione del regolamento emerge nitidamente dai considerando n. 1, n. 2, n. 25 e n. 34, oltre che dai suoi artt. 1 e 6 e si riflette anche nel d.l. n. 84 del 2024 che, in quanto attuativo del regolamento, ne recepisce gli obiettivi, espressamente proponendosi di definire «misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate "strategiche"» ai sensi del suddetto regolamento, «in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica» (art. 1). E si coglie anche laddove il decreto, sempre in conformità a quanto disposto dal regolamento, contempla una semplificazione delle procedure di valutazione ambientale, come quando, nell'art. 7, comma 1, con riferimento al permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, esclude la «procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» e in alcuni casi «la valutazione di incidenza». Ulteriore conferma del ruolo fondamentale rivestito dalla tutela dell'ambiente nel d.l. n. 84 del 2024 è data dal coinvolgimento, nelle procedure

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 2 e 3 ottobre 2025 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – luglio – agosto – settembre 2025)
---	---	---

autorizzatorie e nelle attività di programmazione e pianificazione, di soggetti pubblici incardinati presso il MASE o dei quali fanno comunque parte suoi rappresentanti, come il CITE, il punto unico di contatto e il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche.

È stato, inoltre, osservato che i progetti strategici considerati dall'indicato decreto-legge investono anche l'attività di riciclaggio delle materie prime critiche, definita dal diritto dell'Unione europea come «qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini», che «[i]nclude il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento» (così l'art. 3, numero 17, della direttiva 2009/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, richiamato dall'art. 2 del regolamento n. 2024/1252/UE). La disciplina dei rifiuti rientra nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (sentenza n. 21 del 2022).

Ad avviso della Corte, materie che «assumono, per la loro natura trasversale, carattere prevalente, [...] “possono influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni fino a incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano” (sentenza n. 2 del 2014 e, inoltre, ex plurimis sentenze n. 291 e n. 18 del 2012, n. 150 del 2011, n. 288 e n. 52 del 2010, n. 431, n. 430, n. 401 del 2007 e n. 80 del 2006)» (sentenza n. 287 del 2016), purché la relativa competenza statale si svolga entro i «limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta» (tra le altre, sentenza n. 104 del 2021, con richiami a precedente giurisprudenza).

È stato evidenziato che le disposizioni impugnate non eccedono i suddetti limiti, in quanto, nel dettare una disciplina uniforme sull'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche, riguardano esclusivamente le procedure autorizzatorie e di pianificazione nazionale strumentali alla realizzazione dei progetti riconosciuti strategici dalla Commissione UE, per migliorare il funzionamento del mercato interno e realizzare le cosiddette transizioni verde e digitale. Infatti, i procedimenti autorizzatori dei progetti che non sono riconosciuti strategici restano regolati dalle ordinarie discipline previste a livello regionale o statale. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del medesimo decreto-legge sono comunque «fatte salve le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nelle attività estrattive, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» e sono «altresì fatte salve, in materia di estrazione, e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382».

Inoltre, secondo la Corte, per alcuni aspetti, il d.l. n. 84 del 2024 è poi, riconducibile anche alla materia della difesa, attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera d), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Ciò in ragione dell'utilizzo delle materie prime critiche nei settori aerospaziali e della difesa, più volte sottolineato dal regolamento UE (considerando n. 1 e n. 2).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 2 e 3 ottobre 2025 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (giugno – luglio – agosto – settembre 2025)
---	---	---

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, è stato ritenuto che non sussista, pertanto, alcuna violazione dei dedotti parametri statutari. Le disposizioni impugnate, infatti, non hanno determinato alcuna lesione delle competenze legislative rivendicate dalla Regione, in quanto risultano adottate in attuazione del regolamento UE, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e, oltre a costituire norme fondamentali di riforma economico-sociale, sono prevalentemente riconducibili a materie trasversali di competenza esclusiva statale, quali in particolare la tutela della concorrenza e dell'ambiente.

E ancora, è stato sottolineato che, per le stesse ragioni, le disposizioni impugnate non ledono il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni (sentenze n. 284 del 2016 e n. 92 del 2011), fermo restando che esse, comunque, contemplano delle forme di coinvolgimento della regione nel concreto esercizio delle funzioni amministrative.

Le censure relative agli artt. 5, 114 e 116 Cost., nonché agli artt. 14, 46 e 54 dello statuto, sono state considerate meramente ancillari a quelle che riguardano specificamente la violazione delle competenze legislative e amministrative della Regione. Pertanto, anch'esse sono state ritenute non fondate, in quanto seguono le sorti di quelle già vagliate.

Infine, le norme impugnate sono state censurate anche con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., assumendo che il regolamento n. 2024/1252/UE si limiterebbe a prevedere un punto unico di contatto deputato a «facilitare e coordinare» le procedure autorizzatorie nel rispetto del diritto nazionale e comunitario e di tutte le autorità interessate a livello locale, regionale o nazionale, senza imporre l'istituzione a livello nazionale di un unico punto di contatto, ma consentendo, a garanzia di una corretta attuazione dell'esigenza partecipativa dei diversi livelli di governo, «l'istituzione o la designazione di una o più autorità quali punti di contatto unici».

Le questioni non sono state ritenute fondate.

Dalle riportate disposizioni è emerso che il regolamento lascia liberi gli Stati membri di decidere se istituire uno o più punti unici di contatto, se istituire i punti unici di contatto a livello locale, regionale o nazionale o a qualsiasi altro livello amministrativo pertinente, e, anche, se individuare o meno nel punto unico di contatto un'autorità «che prende decisioni di autorizzazione». Pertanto, laddove, ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori per la realizzazione dei progetti strategici, il d.l. n. 84 del 2024 ha istituito il punto unico di contatto presso la competente direzione generale del MASE, ha effettuato una scelta che è compatibile con il sistema costituzionale interno e che risulta rispettosa del regolamento, ed è altresì ispirata a una logica di sussidiarietà, in relazione alla necessità di assicurare un'attuazione unitaria della disciplina in esame.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)